

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

Repubblica Italiana

Repertorio n. **4394**

CONTRATTO DI CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO AGOSTO
2016 LUGLIO 2019

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese
di marzo (2.3.2017) nella sede municipale di
Castelfranco Veneto, avanti a me Miori dott.ssa
Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di
Castelfranco Veneto, autorizzata a rogare
contratti nell'interesse del Comune, sono
personalmente comparsi i signori:

1) Marsiglio dott. Paolo Maria, nato a Montagnana
(PD) il 15.8.1957 (C.F. MRSPMR57M15F394X),
Dirigente del Settore 3' Settore Servizi alla
Persona del Comune di Castelfranco Veneto,
domiciliato per la carica presso la sede
municipale in Via F.M. Preti n. 36, agente in
nome, per conto e nell'interesse del Comune
stesso (codice fiscale/partita I.V.A.
00481880268), ai sensi dell'art. 107, comma 3,
lett. c), del T.U.E.L. approvato con Decreto
Legislativo 18.8.2000, n. 267, dell'art. 61 dello



Statuto Comunale ed in forza del provvedimento del Sindaco prot. n. 42026 del 7.10.2016;

2) Montanarini dott. Maurizio, nato ad Addis Abeba (Etiopia) il 9.1.1941 (C.F. MNTMRZ41A09Z315M), agente in nome, per conto e nell'interesse dell'Associazione Temporanea di Imprese tra Cooperativa Sociale Società Dolce - Società Cooperativa - con sede a Bologna (BO) in Via Cristina da Pizzano n. 5, codice fiscale/partita I.V.A. 03772490375 - e OR.S.A. Società Cooperativa Sociale - con sede a Bergamo (BG), Rotonda dei Mille n. 1, codice fiscale/partita I.V.A. 03201740168 - in forza dell'atto di "raggruppamento temporaneo d'impreses" in data 22.9.2016, Repertorio n. 1900, Raccolta n. 1266, Roberto dott. Moscatiello, Notaio in Bologna, registrato a Bologna (BO) il 27.9.2016 al n. 18265 Serie 1T (che si allega, in copia conforme all'originale, sotto la lettera A).


Detti componenti - della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario sono certo e che, d'accordo fra loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni - premettono:

a) che, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18.3.2016, n. 38, è stato stabilito, fra l'altro, "(...) che l'espletamento del servizio di asilo nido comunale venga affidato in concessione, con apposita gara, ad una organizzazione esterna (...);

b) che, con deliberazione della Giunta Comunale in data 24.3.2016, n. 73, è stato disposto "(...) di procedere alla gara per l'affidamento del servizio di asilo nido presso la struttura 'La Tana del Lupo' di largo Asiago, con i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale (...) e le ulteriori definizioni poste in premessa (...)";

c) che, con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona in data 11.4.2016, n. 161, sono stati approvati, fra l'altro, il contratto di servizio e l'espletamento della gara mediante procedura aperta, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

d) che si è provveduto alla pubblicazione in forma integrale del bando di gara prot. n. 15421 del 11.4.2016 e del disciplinare di gara all'albo pretorio del Comune, nonché sul sito internet del Comune, del bando di gara sul sito internet



"Servizio Contratti Pubblici" del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, oltrechè all'inserzione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;

e) che, in seguito all'espletamento della procedura aperta, con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona in data 4.7.2016, n. 320, è stato disposto di "(...) approvare, in maniera definitiva, l'aggiudicazione alla Società Dolce Società Cooperativa (con sede legale a Bologna) in A.T.I. con OR.S.A. Società Cooperativa Sociale, della concessione triennale (periodo agosto 2016 - luglio 2019) della gestione del servizio di asilo nido comunale, posto in Via Largo Asiago e denominato la 'tana del lupo' (C.I.G. N. 6659029491), alle condizioni offerte dalla succitata A.T.I. in data 31.5.2016 (prezzo per ogni diaria giornaliera per ciascun utente ammesso al servizio : Euro 39,97 oltre ad I.V.A.) e secondo le modalità previste nel contratto di servizio/capitolato speciale di appalto e nei documenti di gara, per un importo complessivo - rapportato al numero 42 bambini - di Euro 1.107.968,40, oltre ad I.V.A. a cui si aggiungono

23.160,00 per oo.ss. (...)" ;

f) che sono state effettuate le pubblicazioni inerenti l'esito della gara e le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006;

g) che, con determinazione del Dirigente del Settore Servizi alla Persona in data 07.11.2016, n. 571, è stata dichiarata efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'aggiudicazione definitiva di cui alla suddetta determinazione dirigenziale n. 320/2016.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti sopra intervenute, che in appresso saranno chiamate Comune e A.T.I., convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune affida all'A.T.I., che l'assume, la gestione del servizio di asilo nido comunale, posto in via Largo Asiago e denominato "La tana del lupo", con decorrenza 3.8.2016 e scadenza 3.8.2019, sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dal bando di gara prot. n. 15421 del 11.4.2016 e relativo disciplinare, dal contratto di servizio,

dall'offerta economica in data 31.5.2016 e dall'offerta tecnica.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e - comunque sottoscritti in copia dalle parti e depositati agli atti del Comune - si intendono qui integralmente riportati e trascritti: il bando di gara ed il relativo disciplinare; il contratto di servizio; l'offerta economica; l'offerta tecnica; la deliberazione del Consiglio Comunale in data 18.3.2016, n. 38; la deliberazione della Giunta Comunale in data 24.3.2016, n. 73 e le determinazioni del Dirigente del Settore Servizi alla Persona in data 11.4.2016, n. 161, in data 4.7.2016, n. 320, ed in data 07.11.2016, n. 571.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione decorre dal 3.8.2016 ed avrà termine il 3.8.2019.

Si richiama integralmente il contenuto dell'articolo 3 del contratto di servizio.

ART. 3 - GARANZIA

L'A.T.I., a garanzia del presente contratto, ha costituito cauzione definitiva mediante la polizza fidejussoria n. 2137897 per l'importo di Euro 56.556,42=, emessa in data 30.8.2016 da

Coface S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, agenzia di Roma 1 (documento anch'esso facente parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato).


Si richiama integralmente il contenuto dell'articolo 44 del contratto di servizio.

ART. 4 - PREZZO DELLA CONCESSIONE

Il prezzo per ogni diaria giornaliera per ciascun utente ammesso al servizio è fissato in Euro 39,97=, oltre ad I.V.A., per un importo per tutta la durata della concessione - rapportato al numero di 42 bambini - di Euro 1.107.968,40= a cui si aggiungono Euro 23.160,00= per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta), quindi, complessivamente Euro 1.131.128,40 (unmilione centotrentunomilacentototto/40), al netto dell'I.V.A. ai sensi di legge.

Avverte, inoltre, l'A.T.I che le fatture relative al presente contratto, oltre a quanto previsto per la fatturazione elettronica, devono essere completate con gli estremi del contratto medesimo.

In base a quanto previsto dall'art. 7 "Valore del contratto" del contratto di servizio "(...) A partire dal secondo anno della concessione



l'importo sarà rideterminato annualmente in relazione alla variazione nazionale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo (...)".

Si richiama la risposta, al punto 1, (prot. n. 22974 del 30/05/2016) fornita dal Comune (e pubblicata sul proprio profilo internet) alla richiesta di chiarimenti circa la fatturazione del servizio.

ART. 5 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO

Il pagamento dei corrispettivi dovuti dal Comune avverrà su presentazione di fatture mensili posticipate.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'A.T.I. affidataria acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che le verranno fatti nel corso del rapporto contrattuale, durante l'esecuzione della concessione e in sede di verifica della conformità delle prestazioni eseguite, vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati. Non saranno corrisposte anticipazioni.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura. Ogni pagamento in acconto e a

saldo di quanto dovuto dal Comune è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa per tutti i lavoratori impegnati nel servizio.

ART. 6 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Sono state acquisite dalla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia - in data 4.8.2016 prot. n. PR_BOUTG_Ingresso_0060853_20160804 (per la Cooperativa Sociale Società Dolce - Società Cooperativa) ed in data 4.10.2016 prot. n. PR_BGUTG_Ingresso_0040949_20160804 (per OR.S.A. Società Cooperativa Sociale) le informazioni che a carico delle suddette società "(...) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art. 84, comma 4, e all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo (...)" .

Il Comune si riserva la facoltà di recesso dal presente contratto ai sensi di quanto disposto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011.

L'A.T.I. si impegna a comunicare tempestivamente al Comune ogni modificazione intervenuta negli

M. Santarini

assetti proprietari e nella struttura delle imprese associate e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 7 - ONERI E RESPONSABILITÀ

Per quanto riguarda gli obblighi a carico dell'affidatario, si richiamano integralmente i contenuti del contratto di servizio.

Ai sensi dell'art. 25 del contratto di servizio, le società associate in A.T.I. hanno presentato copia delle polizze di assicurazioni, e relative precisazioni, per la copertura della responsabilità civile ed infortuni sul lavoro per il personale impiegato nel servizio, contro i rischi RC terzi e infortuni utenti.

Le suddette polizze di assicurazione, depositate in copia sottoscritta dalle parti agli atti del Comune, costituiscono parte integrante del contratto, anche se ad esso non materialmente allegate.

ART. 8 - PERSONALE E SICUREZZA

L'A.T.I. e le società associate si impegnano ad osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro e di sicurezza, le norme del C.C.N.L. e le disposizioni previdenziali ed assicurative. Tutti

gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali sono a carico dell'A.T.I. e delle società associate, le quali ne sono le sole responsabili. Con ciò il Comune resterà pienamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità che potesse derivare per infortuni, assicurazioni, ecc..

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata dal Comune la ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del D.U.R.C..

L'A.T.I. e le società associate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi sopraindicati anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. All'applicazione ed al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il rappresentante dell'A.T.I. dichiara che dalle

Mr. Maurizio

date di rilevazione delle posizioni INPS ed INAIL
- di cui ai D.U.R.C. on line con scadenza in data
21.6.2017 (per Cooperativa Sociale Società Dolce
- Società Cooperativa) e 4.3.2017 (per OR.S.A
Società Cooperativa Sociale) e dei quali ha oggi
preso visione - nulla è variato e che le società
associate sono a tutt'oggi in regola con
l'assolvimento degli obblighi contributivi,
previdenziali ed assicurativi.

Si richiama qui integralmente il contenuto degli
articoli 22 e 24 del contratto di servizio.

**ART. 9 - MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI AI
SENSI DELLA LEGGE 13.8.2010, N. 136**

In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., i
pagamenti dovranno essere effettuati
esclusivamente a mezzo bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o
di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, su conto corrente
bancario o postale appositamente dedicato alla
presente commessa anche non in via esclusiva.
L'A.T.I., a mezzo del proprio rappresentante come
sopra costituito, dichiara di essere a perfetta
conoscenza delle disposizioni e degli obblighi

imposti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a rispettarli. In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della sopra richiamata normativa, l'A.T.I., come sopra rappresentata, anche per conto delle società associate, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". L'A.T.I. si impegna, anche per conto delle società associate, a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le persone autorizzate dall'A.T.I. a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme in acconto o a saldo sul conto corrente bancario o postale dedicato, di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., sono i signori: Segata Pietro (codice fiscale SGTPTR67D26L424Z) e Paone Rosanna (codice fiscale PNARNN61T43A944M). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., le parti

Ch. Montanari

convengono espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati già comunicati dall'A.T.I. (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetti autorizzati) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, Legge n. 136/2010 il CIG (codice identificativo di gara) è 6659029491.

ART. 10 - VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE

L'attestazione di regolare esecuzione del servizio affidato in concessione sarà emessa entro 45 giorni dalla data di ultimazione del servizio.

Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'A.T.I. è garante delle prestazioni eseguite.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti, in materia di risoluzione del contratto, richiamano espressamente le clausole

di cui agli articoli 9, 46 e 47 del contratto di servizio.

ART. 12 - RISERVA DI RECESSO

Si richiama qui integralmente il contenuto dell'art. 48 del contratto di servizio.

Il contratto è, inoltre, sottoposto a diritto di recesso unilaterale da parte del Comune ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1, comma 13, del D.L n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012.

ART. 13 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'A.T.I. si impegna, come richiesto dal disciplinare di gara, a rispettare tutte le clausole di cui al Protocollo di legalità sottoscritto, in data 23.7.2014 e successivo, tra le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione Veneto, l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti, e l'URPV Veneto - Unione Regionale delle Province del Veneto, in rappresentanza delle Province venete, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il presente contratto è risolto immediatamente ed

Mr. Mantovani

automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 e normativa sopravvenuta in materia. In tal caso, sarà applicata a carico dell'A.T.I. una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. In osservanza a quanto previsto dalla normativa anticorruzione, il rappresentante dell'A.T.I. prende atto che tutti i collaboratori, consulenti, ditte appaltatrici/subappaltatrici devono adeguarsi al codice di comportamento del Comune di Castelfranco Veneto, reperibile sul sito:http://www.comune.castelfrancoveneto.tv.it/pubblic/old/PERSONALE/2013/codice_di_comportamento_comune_di_castelfranco.pdf.

ART. 14 - ELEZIONE DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, l'A.T.I. elegge domicilio in Bologna (BO), in Via Cristina da Pizzano, n. 5.

ART. 15 - ONERI CONTRATTUALI E FISCALI

Tutte le spese contrattuali e quelle fiscali sono a carico dell'A.T.I., fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune per gli

importi dovuti dallo stesso.

ART. 16 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Il corrispettivo indicato nel presente atto è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

ART. 17 - IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO

Per il presente atto si chiede la registrazione in termine fisso ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

L'imposta di bollo sul contratto è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di Euro 45,00.

ART. 18 - INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'A.T.I. e le società associate vengono informate che i dati del contratto verranno trattati esclusivamente per attività ed obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.


E, richiesto dal Comune e dall'A.T.I., io Segretario Generale ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia su facciate diciassette e parte della diciottesima mediante strumenti informatici, dandone lettura alle

M. Mandaracini


parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, dispensandomi dalla lettura dell'allegato di cui i componenti dichiarano di avere perfetta conoscenza.

I componenti sottoscrivono con firma elettronica. Questa consiste "nell'acquisizione digitale della firma autografa" (ai sensi dell'articolo 52-bis della Legge n. 89/1913, aggiunto dal Decreto Legislativo n. 110/2010) mediante l'apposizione della firma digitale. Il sottoscritto Segretario Generale, dopo la conversione del cartaceo firmato dalle parti in file formato "portable document format" (.PDF), chiuderà il file del contratto con l'apposizione della propria firma digitale.

Il Comune di Castelfranco Veneto



L'A.T.I.



Le parti hanno apposto la loro firma autografa, poi trasformata in elettronica ai sensi dell'articolo 52-bis della Legge n. 89/1913 (inserito dal Decreto Legislativo n. 110/2010),

mediante l'apposizione della firma digitale. Il file del contratto, in formato "portable document format" (.PDF), viene chiuso dal sottoscritto Segretario Generale dott.ssa Miori Maria Teresa con l'apposizione della sua firma digitale.



Roberto Moscatiello
Notaio in Bologna
via dell'Indipendenza n. 54
40121 Bologna (BO)
Tel. 051 255999
Fax 051 4214569
rmoscatiello@notariato.it

Repertorio n. 1900
Raccolta n. 1266
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di settembre.
A Bologna, nel mio studio in via Dell'Indipendenza n. 54.
Avanti a me dottor Roberto Moscatiello, notaio iscritto al Collegio notarile di Bologna e ivi residente, sono presenti i signori:
MAURIZIO MONTANARINI, nato ad Addis Abeba nella Repubblica Federale Democratica Dell'Etiopia (EE) il 9 gennaio 1941 e domiciliato per la carica presso la sede della **COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA**, il quale quivi interviene, non in proprio, ma nella veste di consigliere delegato, per conto e in legale rappresentanza della "**COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA**", società di diritto italiano costituita nella Repubblica Italiana, con sede a Bologna (BO), via Cristina Da Pizzano n. 5, codice fiscale e partita I.V.A. 03772490375, iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bologna al n. 03772490375, iscritta al R.E.A. di Bologna al n. 315404, iscritta all'albo delle società cooperative (nella sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto e nella categoria cooperative sociali) al n. A129386, tale nominato e giusta i poteri a lui attribuiti con delibera assunta dal consiglio d'amministrazione il 28 maggio 2015;

EROS GIAMPIERO FERRI, nato a Milano (MI) il 7 gennaio 1974 e domiciliato per la carica presso la sede della **OR.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**, il quale quivi interviene, non in proprio, ma nella veste di presidente del consiglio d'amministrazione, per conto e in legale rappresentanza della "**OR.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**", società di diritto italiano costituita nella Repubblica Italiana, con sede a Bergamo (BG), rotonda Dei Mille n. 1, codice fiscale e partita I.V.A. 03201740168, iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Bergamo al n. 03201740168, iscritta al R.E.A. di Bergamo al n. 357908, iscritta all'albo delle società cooperative (nella sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto e nella categoria cooperative sociali) al n. A108360, tale nominato e giusta i poteri a lui attribuiti con delibera assunta dal consiglio d'amministrazione il 30 giugno 2014.

Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo.

PREMESSO:

- che, con determinazione a contrarre n. 161 dell'11 aprile 2016, il **COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO**, con sede a Castelfranco Veneto (TV), codice fiscale 00481880268, ha approvato l'espletamento della gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di "**CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE POSTO IN VIA LARGO ASIAGO E DENOMINATO "LA TANA DEL LUPO" (PERIODO AGOSTO 2016 - LUGLIO 2019)**" (cod. CIG. 6659029491);
- che la **COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA** e l'**OR.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** hanno partecipato alla procedura dichiarando di volersi riunire in

Agenzia delle Entrate
Ufficio Territoriale di Bologna 2

il 27 settembre 2016
n. 18265 serie IT
euro 200,00

ROBERTO MOSCATIELLO - NOTAIO
40121 Bologna - Via Dell'Indipendenza, 54 - Tel. 051 255999 - Fax 051 4214569 - E-mail: rmoscatiello@notariato.it

raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI), a norma dell'art. 37, comma 8, del D.lg. 12 aprile 2006, n. 163 (recante "Codice degli appalti"), conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA; =====

- che, con determinazione del Dirigente del Settore 3 Servizi alla Persona del Castelfranco Veneto n. 320 del 4 luglio 2016, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva del servizio al costituendo RTI delle imprese COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA e OR.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE; =

===== SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE. =====

Art. 1) La COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA (quale "impresa mandataria capogruppo") e l'OR.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (quale "impresa mandante") costituiscono tra loro un RTI esclusivamente per l'esecuzione del servizio relativo alla procedura descritta nelle premesse. =====

Art. 2) A questo scopo, l'OR.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE conferisce mandato collettivo speciale con rappresentanza alla COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA, che accetta e così assume la qualifica di mandataria capogruppo (e, per essa, conferisce procura al legale rappresentante *pro tempore* della stessa COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA), affinché, in nome e per conto delle imprese raggruppate, provveda a sottoscrivere la concessione per l'affidamento del servizio descritto nelle premesse e rappresentare, anche processualmente, le imprese raggruppate per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, fino all'estinzione d'ogni rapporto, senza limitazione alcuna, in conformità a quanto previsto dal Codice degli Appalti. =====

Le imprese raggruppate agiscono, nell'esecuzione, in modo unitario e indistinto. La Stazione appaltante dovrà relazionarsi soltanto con l'impresa mandataria capogruppo restando del tutto estranea ai rapporti intercorrenti tra le imprese raggruppate. E' escluso qualsiasi intento volto a determinare la nascita di un'autonoma forma organizzativa tra le imprese raggruppate ciascuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. E' fatta salva la responsabilità solidale delle stesse nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione del servizio. =====

Art. 3) Il presente mandato è gratuito e irrevocabile. E' conferito con promessa d'aver fin d'ora per rato e valido l'operato dell'impresa mandataria capogruppo, con l'obbligo del rendiconto. Il mandato è esclusivamente circoscritto all'affidamento del servizio descritto nelle premesse, nonché a eventuali proroghe o rinnovi. =====

Art. 4) Il presente RTI si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti, con la completa realizzazione del servizio e con la liquidazione di tutte le pendenze con definitivo regolamento di tutti i rapporti delle imprese raggruppate con la Stazione appaltante e/o per il verificarsi d'una delle cause d'estinzione previste dal vigente ordinamento. =

Art. 5) Le quote delle prestazioni e le parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate (vale a dire le quote di partecipazione al raggruppamento) saranno le seguenti: =====

- COOPERATIVA SOCIALE SOCIETA' DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA la quota del 60% (sessanta per cento) del servizio e, nello specifico, la gestione del servizio di asilo nido comunale denominato "La Tana del Lupo" e il coordinamento del servizio. =====
- OR.S.A. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE la quota del 40% (quaranta per cento) del servizio e, nello specifico, la gestione del servizio di asilo nido comunale denominato "La Tana del Lupo". =====

Art. 6) Le imprese raggruppate assumono gli obblighi previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*") volti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto. Si dichiarano edotte che il contratto d'appalto sarà munito della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti capaci d'assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto. Si dichiarano altresì edotte dell'obbligo di informare tempestivamente la Stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. =====

Art. 7) Le spese di quest'atto e ogn'altra inerente e conseguente sono a carico delle imprese raggruppate in proporzione alle quote di partecipazione al raggruppamento. =====

Art 8) Ai fini fiscali, i componenti, a norma dell'art. 27-bis della TABELLA allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (recante "*Disciplina dell'imposta di bollo*") e dell'art. 10, comma 8, del D.lg. 4 dicembre 1997, n. 460 (recante "*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*"), domandano l'esenzione in modo assoluto dall'imposta di bollo. =====

==== E richiesto io notaro ho letto ai componenti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore 18 e 05 minuti, quest'atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e completato di mia mano su due fogli per cinque pagine e sin qui della sei. =====

F.to Maurizio Montanarini =====

F.to Eros Giampiero Ferri =====

F.to Roberto Moscatiello Notaro =====

==== **CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE** =====

Io sottoscritto dottor Roberto Moscatiello, notaro iscritto al Collegio notarile di Bologna e ivi residente, certifico che la presente è copia conforme all'originale munito delle prescritte firme e custodito nel mio fascicolo degli atti tra vivi. =====

Si rilascia in carta libera a norma dell'art. 27-bis della TABELLA allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. =====

Si compone di un unico foglio. =====

Bologna, li ventisette settembre duemilasedici. =====

